

N. 00532/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 02058/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2012, proposto da:  
Maurizio Rigamonti e Laura Rigamonti, rappresentati e difesi dall'avv.  
Umberto Grella, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, via  
Cesare Battisti, 21;

**contro**

Comune di Lambrugo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario  
Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa, con domicilio eletto  
presso quest'ultima in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;  
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Pujatti e  
Marco Cederle, domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Milano,  
piazza Città di Lombardia, 1;  
Provincia di Como, non costituita in giudizio;

**per l'annullamento**

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

- della deliberazione consiliare n. 35 del 28.12.2012 di approvazione

definitiva del nuovo piano di governo del territorio ex LR Lombardia 12/2005;

- del parere di compatibilità della Provincia di Como prot. 7102 del 05.12.2011;
- della delibera della giunta comunale n. 10 del 25.01.2010 recante avvio del procedimento di VAS per la formazione del PGT e contestuale nomina dell'autorità competente per la VAS;
- della delibera di giunta comunale n. 96 del 05.12.2011 di modifica nell'individuazione dell'autorità procedente ed autorità competente;
- del provvedimento comunale prot. 7190/x-9 del 12.12.2011 di convalida degli atti relativi alla già esperita VAS;
- del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del parere motivato, della dichiarazione di sintesi, del piano di monitoraggio resi nella procedura VAS;
- dell'art. 3.2 dell'allegato 1/a della dgr Lombardia n. 6420/2007, come modificata dalla dgr 10971/2009 e 761/2010, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'art. 53 comma 23 della l. 388/2000 anche per il ruolo di autorità competente VAS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lambrugo e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Gli esponenti sono comproprietari di un compendio immobiliare in Comune di Lambrugo (CO), di estensione di circa 3.060 metri quadrati, contraddistinti catastalmente al foglio 3, mappali 2007, 2009 e 2011, avente destinazione, in base al previgente Piano Regolatore Generale (PRG), a zona F1 per servizi collettivi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2011, era approvato definitivamente il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'art. 13 della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, mediante il quale il compendio di cui è causa era inserito nell'Ambito di Trasformazione Residenziale denominato AT5 di Via Cardinal Ferrari, avente destinazione principale residenziale.

Gli esponenti contestavano la nuova classificazione urbanistica, proponendo il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- 1) violazione degli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costituzione, della legge 241/1990, della legge 388/2000, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 152/2006, del DM 1444/1968, del DPR 380/2001, del DPR 327/2001, della LR Lombardia 12/2005, della DCR 351/2007, delle DGR 761/2010, 10971/2009, 6420/2007, oltre all'eccesso di potere per svariati profili;
- 2) violazione dell'art. 7 della legge 1150/1942, del DM 1444/1968, degli articoli 8, 9, 10 e 11 della LR Lombardia 12/2005, della DGR n. VIII/1681/2005 ed eccesso di potere per vari profili;
- 3) illogicità, violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Si costituivano in giudizio il Comune di Lambrugo e la Regione Lombardia, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il

rigetto nel merito del gravame.

In esito all'udienza in camera di consiglio dell'11.9.2012, con ordinanza della Sezione II n. 1250/2012 era direttamente fissata l'udienza di discussione, senza adozione di alcuna misura cautelare.

Alla successiva pubblica udienza del 7.2.2013, la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Nel primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione delle numerose disposizioni – di derivazione comunitaria, statale e regionale – riguardanti la valutazione ambientale strategica (VAS), che accompagna il Piano di Governo del Territorio.

In particolare, a detta degli esponenti, non sarebbero state rispettate le disposizioni sull'individuazione dell'autorità procedente e di quella competente in materia di VAS, visto che la scelta effettuata dal Comune di Lambrugo – sempre secondo quanto prospettato in ricorso – non assicurerebbe una adeguata separazione ed autonomia fra i soggetti chiamati a svolgere rispettivamente i due ruoli di autorità competente e procedente, vale a dire il sindaco e responsabile del servizio di tutela ambientale arch. Dossena (autorità competente) ed il responsabile dell'ufficio tecnico arch. Scrocca (autorità procedente, cfr. doc. 3 dei ricorrenti).

La censura appare priva di pregio, sotto vari profili.

In primo luogo, essa si pone in contrasto con l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (cfr. la sentenza della Sezione IV di quest'ultimo, 12.1.2011, n. 133), per il quale il proprietario che impugna gli atti di pianificazione urbanistica generale ha un interesse qualificato a censurare la violazione delle norme sulla VAS, laddove le determinazioni di quest'ultima abbiano inciso sulle scelte di piano

relative al proprio compendio in senso sfavorevole (nella citata sentenza n. 133/2011 si legge a tale proposito che: <<....occorre che le "determinazioni lesive" fondanti l'interesse a ricorrere siano effettivamente "condizionate", ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., e pertanto l'istante avrebbe dovuto precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà...>>).

Nel caso di specie, le censure specificamente riguardanti la destinazione urbanistica dell'area degli esponenti non paiono attenerne alle scelte effettuate in sede di VAS.

Fermo restando quanto sopra esposto, avente carattere assorbente, occorre altresì rimarcare, con riguardo all'individuazione dell'autorità competente nella persona del sindaco – che nel Comune di Lambrugo ricopre anche il ruolo di responsabile di servizio, ai sensi della legge 388/2000 – che l'Amministrazione locale resistente ha in ogni modo dato applicazione alle prescrizioni regionali in materia, vale a dire il decreto regionale 14.12.2010, n. 13071, il quale (vedesi punto 5 dell'allegato A), consente nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che l'autorità competente possa essere individuata anche nell'organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale (cfr. il documento depositato dalla difesa regionale il 28.12.2012; si rimarca altresì che tale decreto non è neppure stato oggetto di rituale impugnazione).

2. I motivi n. 2 e n. 3 possono essere trattati congiuntamente, in quanto con gli stessi viene denunciata, sotto svariati profili, la presunta illogicità della disciplina urbanistica del compendio immobiliare degli esponenti, collocato nell'Ambito di Trasformazione n. 5 (AT 5 di via Cardinal Ferrari).

In forza della suddetta disciplina, l'AT 5 ha destinazione prevalente residenziale, con capacità edificatoria totale di 320 metri quadrati con altezza massima dei fabbricati di 6,2 m (corrispondente a due piani); l'edificazione deve avvenire attraverso piano attuativo, con cessione di aree a standard per 2.400 metri quadrati, con riqualificazione dell'ambito boscato e di un vecchio manufatto, vale a dire il Lavatoio di Tarotta (cfr. doc. 6 dei ricorrenti, copia della relazione illustrativa del Piano dei Servizi, che comprende la scheda dell'ambito AT 5 ed anche il doc. 2 del Comune).

I ricorrenti contestano tale assetto urbanistico, lamentando sia l'esiguità della capacità edificatoria concessa sia l'eccessività delle superfici a servizi da cedere al Comune (2.400 metri quadrati su una superficie complessiva di 3.176 metri quadrati, con un rapporto fra superficie ed abitanti pari a 400,00 m<sup>2</sup>/abitante; cfr. il già citato doc. 6 dei ricorrenti, ultima pagina).

Le tesi degli esponenti, per quanto suggestive e ben argomentate, non convincono il Collegio.

Preliminarmente occorre ricordare il pacifico indirizzo giurisprudenziale, ribadito di recente in importanti arresti del Giudice Amministrativo d'appello, sull'ampia discrezionalità di cui godono i Comuni nell'esercizio della potestà di pianificazione urbanistica, nei confronti della quale i privati possono godere di aspettative qualificate soltanto in un numero limitato di casi, peraltro insussistenti nella presente fattispecie (cfr., fra le tante, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10.5.2012, n. 2710, richiamata e confermata dalla successiva sentenza della stessa Sezione IV, 28.11.2012, n. 6040; Consiglio di Stato, sez. IV, 28.12.2012, n. 6703, oltre che, fra le decisioni di primo grado, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8.2.2012, n. 437 e TAR

Basilicata, 16.12.2011, n. 602).

Nel caso di specie, la destinazione urbanistica dei terreni degli esponenti, prima dell'approvazione del PGT, era a zona per servizi collettivi (F1), con vincolo espropriativo (circostanza ammessa pacificamente a pag. 2 e 3 del ricorso), quindi una destinazione evidentemente non compatibile con la funzione residenziale, riconosciuta soltanto con l'attuale PGT.

La scelta comunale di assegnare all'ambito una capacità edificatoria limitata (anche se non irrilevante, peraltro), si giustifica con la volontà del Comune di salvaguardare il bosco che ricopre gran parte dell'AT 5, oltre a tutelare un antico manufatto, rimasto a testimonianza delle vecchie consuetudini locali (lavatoio).

Le ragioni della scelta suindicata si desumono dalla lettura degli atti del PGT versati in giudizio.

In particolare, nella relazione illustrativa al documento di piano (uno dei tre elaborati che con il piano dei servizi e quello delle regole costituiscono il PGT), al punto D1.8.11, viene evidenziato che l'ambito AT 5 rappresenta un nuovo ambito, introdotto per favorire l'acquisizione di ulteriori aree a favore del Comune e per salvaguardare manufatti storicamente importanti, senza però incidere eccessivamente sull'equilibrio ambientale, visti i ridotti volumi edificabili (cfr. il doc. "c", dei ricorrenti, pag. 23).

La stessa relazione al documento di piano, al precedente punto D1.8.10, ricorda che la scelta di fondo per le aree di trasformazione è quella del contenimento del consumo di suolo, puntando in via prioritaria sulla riqualificazione urbana (cfr. il già citato doc. "c").

La lettura del materiale fotografico contenuto nella relazione succitata, che individua le aree corrispondenti agli ambiti di trasformazione, dimostra che soltanto l'ambito AT 5 è costituito prevalentemente da

zone boscate, confinanti con aree edificate a nord e delimitate da strade per la restante parte (cfr. il menzionato doc. "c", pagine da 24 a 28).

Da questo punto di vista, l'attribuzione di un indice edificatorio contenuto, unitamente alla cessione di standard per gran parte della superficie d'ambito, consente il mantenimento della zona boschiva unitamente al lavatoio, a fronte della rimanente porzione residenziale.

La relazione illustrativa del piano dei servizi, a sua volta, prevede espressamente che i servizi da reperire all'interno dell'ambito AT 5 via Cardinal Ferrari, riguardano la riqualificazione dell'ambito verde e boscato esistente per una superficie minima di 2.000 metri quadrati, la riqualificazione del Lavatoio di Tarotta e la sistemazione del collegamento pedonale fra la via Cardinal Ferrari e la via Garibaldi (cfr. doc. 6 dei ricorrenti, pagine 6 e 7).

Inoltre, anche il raffronto fra gli indici di utilizzazione territoriale dei vari ambiti di trasformazione esclude la palese illogicità o irrazionalità della determinazione comunale: se l'AT 5 ha un indice edificatorio di 0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, uguale indice è assegnato all'ambito AT 8, mentre gli altri ambiti – fatta eccezione per l'AT 2 – hanno un indice oscillante fra 0,10 e 0,22 (cfr. doc. 6 dei ricorrenti, ultima pagina).

Si tratta di una soluzione non illegittima, se si considera nuovamente che l'AT 5 è un ambito di nuova introduzione, collocato su un compendio precedentemente non edificabile, ambito al quale è stata assegnata una capacità edificatoria limitata ai fini della salvaguardia dell'esistente zona boschiva.

Un'ultima annotazione vale a confermare la legittimità della destinazione urbanistica di cui è causa: gli stessi esponenti, in una osservazione presentata il 13.11.2004 al Comune nell'ambito di una variante all'allora vigente PRG, chiedevano espressamente che il compendio ora compreso



nell'AT 5 fosse classificato in zona "C1" residenziale di completamento, impegnandosi contestualmente a cedere <<gratuitamente ad uso pubblico una consistente parte dell'area, onde consentire la realizzazione di un'area a verde... >> (cfr. doc. 3 del Comune, depositato il 7.9.2012).

In pratica, seppure nel 2004, era chiesto dai ricorrenti un assetto del loro terreno sostanzialmente conforme a quello realizzato con il PGT, il che esclude, anche per questa ulteriore ragione, l'illegittimità delle determinazioni oggetto di gravame..

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti costituite, mentre non occorre provvedere nei confronti della parte non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore del Comune di Lambrugo ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore della Regione Lombardia.

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)